

Accordo
per l'avvio dei percorsi di leFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi
presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale

Attuazione dell'Accordo per la realizzazione di percorsi di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi di IP,
in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017,
tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia
sottoscritto in data 02/08/2019 e rettificato e sostituito in data 07/10/2019
(schemi approvati con DGR 1526/2019 e 1800/2019)

tra

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO - POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO,
SCUOLA, UNIVERSITA' E FORMAZIONE PROFESSIONALE

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE

La Regione Puglia, *Assessorato Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università e Formazione Professionale* e il Ministero dell'Istruzione, *Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale*,

considerato che è necessario innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione Europea garantendo la qualità e salvaguardando la specifica caratterizzazione dei percorsi di leFP.

In attuazione a quanto prescritto dagli artt. 4 e 7, comma 2, del D.Lgs n. 61/2017, è necessario favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale (IP) e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e realizzare, in via sussidiaria, i percorsi di leFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, nel rispetto altresì di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del DM 17/05/2018, per quanto attiene alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di IP con le attività integrative di cui all'art. 3 comma 2 del medesimo DM 17/05/2018, nonché la definizione delle modalità di accesso dei medesimi all'esame di qualifica e di diploma professionale.

L'offerta di percorsi di leFP è erogata in regime di sussidiarietà integrativa da parte degli Istituti professionali statali della Puglia sin dall'a.s. 2011/2012, in maniera differenziata a seconda delle esigenze e specificità territoriali e in relazione valorizzazione delle vocazioni culturali ed economiche dello specifico contesto di riferimento.

In attuazione **dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017** è stato predisposto l'Accordo, tra l'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, *per la realizzazione dei percorsi di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di IP*, le cui tematiche sono state affrontate in diversi incontri del Tavolo tecnico tra Regione Puglia, Sezioni Istruzione e Università e Formazione Professionale, e Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in data 04/04/2018, 19/04/2018 e 24/05/2018, nonché tra i medesimi soggetti e le Organizzazioni Sindacali di settore in data 07/03/2019 e 08/04/2019.

Con nota prot. n. 10789 del 16/04/2019 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha chiesto al *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*, un esame del presente Accordo ed un riscontro circa i contenuti, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, del DM 15/05/2018, come previsto nella citata nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 del medesimo Dipartimento del MIUR.

Con nota prot. n. 16131 del 16/07/2019, il *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*, ha fornito alcuni elementi di valutazione dello schema del presente Accordo;

La bozza di Accordo è stata, quindi, modificata in condivisione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, al fine di adeguarlo in recepimento degli elementi di valutazione contenuti nella citata nota prot. n. 16131 del 16/07/2019 del *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR*. Lo schema di Accordo è stato quindi **approvato con DGR n. 1526 del 02/08/2019** e sottoscritto in pari data.

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 61/2017 e i relativi decreti attuativi, recepiti nel suddetto AccordoUSR/Regione, configurano le modalità con le quali il sistema regionale può consentire alle Istituzioni Scolastiche di IP di garantire un'offerta formativa appropriata ai diversi titoli in uscita, ovvero:

- l'attivazione in via sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005, secondo gli standard regionali (art. 4, c. 4 del D.Lgs. 61/2017);
- oppure l'attivazione di interventi per integrare (c.d. attività integrative), anche con la collaborazione delle istituzioni formative di leFP, i percorsi di IP con attività idonee a far acquisire, nell'ambito del Piano formativo individuale – PFI, conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi (art. 3, c. 2, D.I. 17/05/2018).

Inoltre, e parallelamente, è possibile attivare azioni di accompagnamento e supporto finalizzate ai passaggi dall'leFP all'IP e viceversa, così come previsto dal DM n. 427 del 22/5/2018 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni 10/05/2018 per i passaggi.

Accordo per l'avvio dei percorsi di leFP
nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi indirizzi di IP

In data 01/08/2019 è stato sancito l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e la Provincia autonome di Trento e Bolzano per l'aggiornamento e la modifica del *Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e diplomi professionali, requisiti degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale*, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011. Risultando, pertanto, necessario rettificare lo schema di Accordo approvato con la suddetta DGR n. 1526 del 02/08/2019, al fine di recepire quanto sancito dall'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019 nonché emendare alcuni errori materiali ivi contenuti, l'Accordo approvato con DGR 1526/2019 è stato quindi rettificato e sostituito dallo schema approvato con **DGR n. 1800 del 07/10/2019 e sottoscritto nella medesima data.**

Le qualifiche e i diplomi professionali sono rilasciati dalle Istituzioni Scolastiche pugliesi, nonché dagli Organismi di Formazione regionale, professionali per le figure ricomprese in un *Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale* che, fino all'a.s. 2021/22 (iscritti alle prime classi di IP dell'a.s. 2019/20), vengono rilasciate con riferimento al *Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale comprendente le figure di differente livello articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio* di cui all'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 27/07/2011, recepito con Decreto MIUR dell'11/11/2011 ed integrato con Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 19/01/2012, mentre a partire dall'a.s. 2022/23 (primi iscritti all'a.s. 2020/21), in forza dell'*Accordo Regione/USR del 07/10/2019*, saranno rilasciate con riferimento al nuovo *Repertorio* condiviso tra Stato e Regioni con all'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019 e recepito dalla Regione Puglia con DGR n. 2258 del 02/12/2019.

L'*Accordo Regione/USR del 07/10/2019* rimanda a successivi atti regionali gli aspetti strutturali dell'offerta di leFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi di IP e, in particolare:

- la quantificazione del monte ore e dell'articolazione dei percorsi di leFP nelle scuole (**art. 3, comma 3, ultimo periodo**);
- la definizione della composizione qualitativa dell'organico docente coerente con gli standard formativi specifici delle diverse Figure di leFP, utilizzando i margini di articolazione delle cattedre (**art. 3, comma 3, punto 2 e ultimo periodo**);
- la definizione della struttura delle attività integrative (**art. 6, comma 1**).

Con **DGR n. 549 del 21/04/2020** è stato lo schema del presente *Accordo per l'Avvio dei percorsi di leFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019*. Considerato che, in virtù di quanto autorizzato con la suddetta DGR 549/2020, è consentito apportare all'Accordo le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali, rispetto allo schema approvato sono modificati l'art. 2, comma 5 del presente Accordo ed i pertinenti contenuti dell'allegato 1.1, in ragione dell'intervenuta Intesa in Conferenza Stato Regioni rep. n. 155/CSR del 10/09/2020 sullo Schema di decreto ministeriale recante "*Regolamento di rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto MIUR, di concerto con MLPS, MEF e MS, n. 92 del 24 maggio 2018 di correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio di cui all'Accordo Stato/Regioni del 01/08/2019 e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuto nell'Allegato 2 del suddetto decreto*", ed aggiornati all'a.s. 2020/21 i dati sugli iscritti alle Istituzioni Scolastiche di IP contenuti nell'allegato 1.3.

Ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Art. 1 - Percorsi di leFP in sussidiarietà nelle scuole per gli iscritti alle prime classi di leFP a partire dall'a.s. 2020/2021: quantificazione del monte ore e articolazione.

1. A partire dall'a.s. 2020/21 l'offerta di leFP erogata in via sussidiaria dalle Istituzioni scolastiche accreditate costituendo dal primo anno classi separate di percorsi di leFP per il conseguimento della Qualifica professionale, è articolata secondo il seguente quadro orario:

Quadro orario	Area di istruzione generale		Area di professionalizzazione		Monte ore complessivo
	Contenuti di base e trasversali	Contenuti di base, trasversali e tecnici	Contenuti professionali: personalizzazione educativa	Stage	
I anno	1000 h	616 h	264 h	32 h ¹	2.112 h
II anno				200 h	
III anno	362 h	244 h	150 h	300 h	1.056 h
Totale	1362 h	860 h	414 h	532 h	3.168

- Il monte ore di cui al comma 1 garantisce rispetto ai percorsi di IP un maggior numero di ore dedicate alle attività di laboratorio, ai contenuti professionalizzanti e all'apprendimento in contesti lavorativi, ed è finalizzato all'acquisizione di:
 - **competenze di base**, comprensive anche di quella digitale e di cittadinanza, di cui all'Allegato 4 e riepilogate nell'**Allegato A "Tabelle di equivalenza e correlazione"** dell'Accordo MIUR/MLSP/Regioni del 01/08/2019, in coerenza con gli assi culturali e alle competenze di base e di quelle chiave di cittadinanza di cui al documento tecnico allegato al Regolamento n. 139/2007;
 - **competenze tecnico professionali connotative** della figura e/o dello specifico indirizzo della figura (in presenza di più indirizzi dovrà esserne scelto uno solo)²;
 - **competenze ricorsive** e comuni della figura nazionale scelta.
- La Qualifica professionale potrà essere acquisita per le figure del nuovo *Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale*, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019, recepito con DGR n. 2258 del 02/12/2019.
- In presenza di iscrizioni sufficienti ad attivare un percorso leFP in sussidiarietà, **entro la fine del mese di febbraio**, l'Istituzione scolastica trasmette alla Regione Puglia, all'indirizzo iefpscuole@pec.rupar.puglia.it, il progetto del/i percorso/i avviato/i, predisposto sulla base di quanto specificato nel Documento tecnico-esplicativo di cui all'Allegato 1.1. al presente Accordo e del formulario di cui all'Allegato 1.1.4. La progettazione dei percorsi specifici di leFP dovrà fare obbligatoriamente riferimento ai **contenuti dell'Allegato 2 all'Accordo MIUR/MLSP/Regioni del 01/08/2019**, come previsto dallo stesso, che ha sostituito interamente i precedenti allegati all'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 27/07/2011 e ss.mm.ii.³

Art. 2 - Percorsi di IP ai fini del raccordo per gli iscritti alle prime classi di leFP a partire dall'a.s. 2020/2021: quantificazione del monte ore e articolazione

- Ai sensi degli artt. 6 e 7 dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019, le Istituzioni Scolastiche di IP che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - IS accreditate, autorizzate all'attivazione di percorsi di leFP e con studenti che, pur avendo chiesto di iscriversi all'leFP, sono iscritti all'indirizzo di IP coerente in quanto non è stato possibile costituire la classe per non raggiungimento del numero minimo di iscrizioni;
 - IS accreditate, autorizzate all'attivazione di percorsi di leFP e che comunicano entro il 31 gennaio del primo anno di iscrizione il numero di studenti che non hanno chiesto di iscriversi all'leFP ma intendono comunque conseguire la Qualifica professionale;
 possono consentire agli studenti che hanno scelto di sostenere, contestualmente alla frequenza del percorso quinquennale di IP, l'esame di qualifica dei percorsi di leFP al successivo terzo anno, di

¹ monte ore che può essere sostituito da visite guidate finalizzate allo sviluppo dei contenuti professionali.

² Fanno eccezione alla regola della scelta di un unico indirizzo le figure di "Operatore Agricolo" e di "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore" e nello specifico (in coerenza con quanto precisato nell'Allegato 2 dell'Accordo):

- la scelta dell'indirizzo "Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini" deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad uno dei restanti tre indirizzi della figura di "Operatore Agricolo";
- la scelta dell'indirizzo "Riparazione e sostituzione di pneumatici" deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad uno dei restanti tre indirizzi della figura di "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore".

³ Pertanto l'Accordo del 27/07/2011 non può essere preso a riferimento per la progettazione dei nuovi percorsi, né è consentito articolare il percorso formativo in maniera difforme rispetto ai citati standard nazionali sopra richiamati o aggiungere ulteriori competenze.

conseguire la Qualifica professionale mediante la **personalizzazione dei percorsi** e la strutturazione ed erogazione delle **attività integrative** delle competenze tecnico-professionali, finanziate dalla Regione.

2. **Condizione fondamentale** per garantire agli studenti di cui al comma 1 il conseguimento della Qualifica professionale è che le Istituzioni Scolastiche adempiano agli **obblighi di comunicazione** di cui all'art. 3, comma 8 dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019, come specificati nel Documento tecnico-esplicativo di cui all'Allegato 1.1. al presente Accordo.
3. Le Istituzioni Scolastiche che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - c. IS accreditate, non autorizzate all'attivazione di percorsi di leFP e che hanno comunicato entro il 31 gennaio del primo anno di iscrizione il numero di studenti che intendono conseguire la qualifica professionale e l'attivazione dei PFI e delle attività integrative, con il dettaglio dell'articolazione finalizzata al riconoscimento dei crediti per l'accesso agli esami per il conseguimento della Qualifica;
 - d. IS di IP non accreditate e che comunicano entro il 31 gennaio del primo anno di iscrizione il numero di studenti che intendono conseguire la qualifica professionale e l'attivazione dei PFI e delle attività integrative, con il dettaglio dell'articolazione finalizzata al riconoscimento dei crediti per l'accesso agli esami per il conseguimento della Qualifica;

possono consentire agli studenti interessati il conseguimento della Qualifica professionale coerente con l'indirizzo di IP frequentato, nell'ambito della propria autonomia, inserendo nel *Piano Formativo Individuale* degli studenti di cui all'elenco le **attività integrative** realizzate, previo accordo, da Istituzioni scolastiche e/o Organismi formativi accreditati. In tal caso, al terzo anno gli studenti che hanno fruito delle attività integrative possono presentare domanda di accesso all'esame di Qualifica o Diploma professionale, come candidati esterni, presso un'altra Istituzione scolastica o un Organismo di formazione accreditati.

4. **Condizione fondamentale** per garantire agli studenti di cui si commi 1 e 3 il conseguimento della Qualifica professionale è che le Istituzioni Scolastiche adempiano agli **obblighi di comunicazione** di cui all'art. 3, comma 8 dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019, come specificati nel Documento tecnico-esplicativo di cui all'Allegato 1.1. al presente Accordo.
5. La confluenza negli indirizzi di IP coerenti degli studenti iscritti ai percorsi di leFP per i quali non è stato possibile costituire la prima classe è effettuata applicando l'Allegato 4 "*Correlazione tra qualifiche e diplomi leFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale*" al Decreto n. 92 del 24/05/2018, come rimodulato con lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di rimodulazione, sancito con Intesa in Conferenza Stato Regioni rep. n. 155/CSR del 10/09/2020, nonché la *Tabella di correlazione* tra le figure del Repertorio 2011/12 e le figure del Repertorio 2019 di cui all'Allegato 1.2. al presente Accordo, laddove applicabile.
6. Resta ferma la possibilità dei **passaggi, in ogni momento**, tra i percorsi di IP a quelli di leFP e viceversa attraverso la progettazione e l'attuazione di attività integrative di accompagnamento e sostegno, secondo le modalità di cui all'art. 5 dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019, da definire con successivo atto regionale.

Art. 3 - Struttura delle attività integrative nei percorsi di IP

1. Al fine di consentire l'accesso all'esame di Qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionale al terzo anno (art. 3, comma 2, DI 17/05/2018) nei casi di cui all'art. 2, in applicazione degli artt. 6 e 7 dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019, le Istituzioni scolastiche prevedono nei percorsi di IP la progettazione di **attività integrative**, secondo il seguente monte ore (equivalente a quello dell'Area di professionalizzazione dei percorsi di leFP in sussidiarietà):

Quadro orario	Contenuti professionali: personalizzazione educativa	Stage
I anno	264 h	32 h
II anno		200 h
III anno	150 h	300 h
Totale	414 h	532 h

2. Gli studenti di IP acquisiranno i *contenuti professionali* attraverso gli strumenti della *personalizzazione dei percorsi di IP ai fini del raccordo*, ovvero nel biennio la quota del monte orario di 264 ore di cui

Accordo per l'avvio dei percorsi di leFP
nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi indirizzi di IP

all'art. 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 61/2017 (personalizzazione educativa dell'Area di indirizzo) e al terzo anno gli spazi di flessibilità di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), del medesimo D.Lgs. 61/2017, per 150 ore.

3. Gli studenti di IP completeranno, inoltre, la propria formazione mediante la frequenza di uno *stage* (o tirocinio curriculare) nelle aziende di settore, progettato con obiettivi formativi propri volti ad arricchire le competenze previste per il percorso di leFP, le cui attività saranno oggetto di finanziamento regionale (contributo spese di trasporto, tutor aziendale ecc.) mediante Avvisi periodici. Le 32 ore di stage al primo anno potranno anche essere sostituite da visite guidate finalizzate allo sviluppo dei contenuti professionali.
4. Le attività integrative saranno oggetto di progettazione, secondo le modalità definite nel Documento tecnico-esplicativo di cui all'Allegato 1.1. al presente Accordo.

Art. 4 - Apprendistato di primo livello

1. Gli studenti di età superiore a 15 anni compiuti (ed inferiore a 25 non compiuti) che intendano conseguire la Qualifica professionale possono sostituire il proprio percorso di studi, in regime di sussidiarietà o di raccordo, *in toto* o in parte, con l'Apprendistato di primo livello ex art. 43 del D.Lgs. 81/2015.
2. La durata minima dell'Apprendistato di primo livello è di 6 mesi, mentre quella massima può essere pari alla durata ordinamentale del percorso di leFP, ovvero 3 anni per la Qualifica professionale.
3. L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è articolata in **formazione interna**, presso il datore di lavoro, **formazione esterna**, presso l'Istituzione scolastica, e **lavoro**. Il monte ore totale di formazione **interna** ed **esterna** corrisponde all'orario obbligatorio previsto per i percorsi formativi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, ovvero, in totale, per il biennio di 2.112 ore e per il terzo anno di 1056 ore. La percentuale di ore da dedicare alla formazione interna e a quella esterna sarà definita nel Progetto Formativo Individuale degli studenti, con una concorrenza indicativa rispettivamente del 60% e del 40%.

Art. 5 - Percorsi di secondo livello di leFP

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 5 dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019, i Percorsi di secondo livello di leFP potranno essere erogati in via sussidiaria come unico anno di corso articolato secondo il quadro orario, in analogia con il terzo anno dei percorsi di leFP:

Quadro orario	Area di istruzione generale		Area di professionalizzazione		Monte ore complessivo
	Contenuti di base e trasversali	Contenuti di base, trasversali e tecnici: personalizzazione educativa	Contenuti professionali	Stage	
Ciclo unico	362 h	244 h	150 h	300 h	1.056 h

2. Possono iscriversi ai percorsi di secondo livello di leFP, al fine di conseguire la Qualifica professionale, gli studenti:
 - che abbiano frequentato il primo periodo didattico del secondo livello, che consente l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi al primo biennio e l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), ovvero l'assolvimento del diritto-dovere di cui al D.Lgs. n. 76 del 15/04/2005;
 - già iscritti a percorsi di secondo livello al terzo, quarto e quinto anno di Indirizzi Professionali coerenti con la figura di operatore per il quale intendono conseguire la Qualifica professionale;
 - che abbiano conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e assolto all'obbligo di istruzione presso un CPIA.
3. Per la formulazione dei progetti formativi e l'articolazione in UFC/UA si fa riferimento a quanto definito all'art. 1 del presente Accordo.

Art. 6 - Composizione qualitativa del personale docente coerente con gli standard formativi delle diverse figure professionali.

Accordo per l'avvio dei percorsi di leFP
nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi indirizzi di IP

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, punto 2 e ultimo periodo dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019, le Istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati indirizzi di IP dovranno utilizzare personale in servizio nell'Istituzione Scolastica in base alla seguente priorità:
 - docente titolare nella scuola e nella classe di concorso cui afferisce l'insegnamento;
 - docente titolare nella scuola in possesso di abilitazione specifica nella classe di concorso cui afferisce l'insegnamento;
 - docente titolare nella scuola (in situazione di soprannumero) in possesso di un diploma di laurea inerente all'area di competenza, della specifica abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore e di un'esperienza almeno di 3 anni;
 - docente soprannumerario a livello provinciale nella classe di concorso cui afferisce l'insegnamento;
 - docente soprannumerario a livello provinciale in altra classe di concorso ma in possesso di abilitazione specifica cui afferisce l'insegnamento.
2. Il personale, qualora non in possesso di tutte le competenze specifiche nelle materie professionalizzanti, dovrà essere integrato utilizzando "esperti del mondo del lavoro" ai quali applicare il CCNL della formazione professionale; gli esperti dovranno essere in possesso delle necessarie competenze specialistiche funzionali allo scopo, di un'esperienza almeno triennale (non quinquennale) nelle aree di attività economica o nei settori produttivi cui afferisce l'indirizzo di leFP o di IP e di un titolo di studio nel settore cui afferisce l'insegnamento, in base alla seguente priorità:
 - laurea magistrale o specialistica;
 - laurea triennale;
 - diploma di Tecnico Superiore;
 - diploma di scuola secondaria superiore.

La figura dell'esperto esterno potrà svolgere un ruolo significativo in presenza di profili professionali innovativi. Per tale personale le Istituzioni Scolastiche potranno eventualmente avvalersi di finanziamenti regionali erogati tramite Avvisi periodici.
3. Per la collaborazione degli esperti del mondo del lavoro e delle professioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 61/2017 le Istituzioni Scolastiche possono stipulare contratti d'opera nei limiti delle risorse disponibili o di eventuale finanziamento regionale.

Art. 7 – Applicazione della norma transitoria per gli iscritti alle prime classi di IP degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020.

1. Per gli studenti delle prime classi di IP (presso Istituzioni Scolastiche autorizzate ad erogare i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà, in forza delle DGR n. 297/2017 e n. 1244/2017) degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 di cui alla *norma transitoria ex art. 9 dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019*, le Istituzioni scolastiche possono prevedere, nel Piano Formativo Individuale, le *attività integrative* di cui all'art. 3, **soltanto per il monte ore previsto per il terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2018/2019 e per il monte ore previsto per il secondo e terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2019/2020.**
2. Al terzo anno gli studenti di cui al comma 1 che hanno fruito delle attività integrative possono presentare domanda di accesso all'esame di Qualifica professionale direttamente all'Istituzione scolastica di appartenenza, qualora "accreditata". La Qualifica professionale potrà essere acquisita per le figure del vecchio *Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale 2011/2013*.

Per la Regione Puglia

L'Assessore alla Formazione e Lavoro –
Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola,
Università, Formazione professionale
prof. Sebastiano Leo

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Il Direttore Generale

dott.ssa Anna Cammalleri